

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 marzo 2021


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 settembre 2020, n. 0116/Pres. Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39. (21R00036)	LEGGE REGIONALE 7 agosto 2020, n. 82. Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011. (21R00021)... Pag. 21
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 settembre 2020, n. 0117/Pres. Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 17. (21R00037)	LEGGE REGIONALE 7 agosto 2020, n. 83. Accertamenti e indagini delle aziende unità sanitarie locali a favore dei privati. Modifiche alla l.r. 16/2000. (21R00022) Pag. 24
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2020, n. 84/R. Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento, tirocini non curricolari e Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003. (21R00023)..... Pag. 24
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2020, n. 85/R. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. (21R00024) Pag. 29
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2020, n. 86/R. Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (21R00025) Pag. 34
REGIONE TOSCANA	
LEGGE REGIONALE 6 agosto 2020, n. 81. Promozione delle politiche giovanili regionali. (21R00020)..... Pag. 16	





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 settembre 2020, n. 0116/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39.

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge;

Visti, in particolare:

l'art. 26, comma 1, lettera *a*), della legge, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

l'art. 26, comma 1, lettera *b*), della legge, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

l'art. 26, comma 2, lettera *a*), della legge, ai sensi del quale il sostegno di cui al comma 1 è effettuato, in particolare, tramite il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

l'art. 26, comma 3, della legge, ai sensi del quale la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1, valutando i progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio prevalentemente in ambito regionale;

l'art. 26, comma 4, della legge, ai sensi del quale «con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutati-

va, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 039/Pres., recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1379 dell'11 settembre 2020, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39»;

Preso atto che nella seduta del 16 settembre 2020 la V commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 0003962/P del 16 settembre 2020) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1379/2020;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39» e ritenuto di emanarlo;



Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2020, n. 1412;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge

regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c bis»;

b) il comma 1 bis è abrogato;c) al primo periodo del comma 2, le parole: «di divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare»;

d) alla lettera a) del comma 2, le parole: «organizzativo e tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «organizzativo o tecnico»;

e) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«d) disponibilità di un rilevante e consistente patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo o di attrezzature tecnico-scientifiche, inclusi *software* specialistici strettamente legati all'attività di studio e ricerca, pubblicamente fruibili. Detto patrimonio deve essere oggetto di attività di recupero o tutela o conservazione o valorizzazione o sviluppo finalizzata alla fruizione da parte della collettività;»;

f) dopo la lettera e) del comma 2, sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) accessibilità al pubblico per almeno dodici ore settimanali articolate su almeno tre giornate, finalizzata alla fruizione del patrimonio disponibile, anche in modalità digitale, con la presenza di personale qualificato a supporto dell'utenza;»;

e-ter) messa a disposizione sul proprio sito internet di studi, ricerche e pubblicazioni realizzati con il contributo regionale nel triennio di riferimento.».

Art. 2.

Sostituzione degli allegati A, D ed E al decreto del Presidente della Regione n. 39/2017

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.


2. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

3. L'allegato E al decreto del Presidente della Regione n. 39/2017, è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



Allegato A

(riferito all'articolo 2)

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 39/2017

Allegato A

(riferito agli articoli 10 e 11)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

PUNTEGGIO MASSIMO 90/90

	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità e valore culturale complessivo del progetto triennale proposto da 0 a 30 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia D - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia C - discreta	Punti 8 - 11
		Fascia B - buona	Punti 12 - 21
		Fascia A - ottima	Punti 22 - 30
2	Impatto e ricaduta delle attività triennali proposte sul contesto culturale regionale/nazionale/internazionale da 0 a 30 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia D - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia C - discreta	Punti 8 - 11
		Fascia B - buona	Punti 12 - 21
		Fascia A - ottima	Punti 22 - 30
3	Qualità e valore culturale complessivo delle attività di studio e divulgazione realizzate nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda per la prima annualità da 0 a 30 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia D - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia C - discreta	Punti 8 - 11
		Fascia B - buona	Punti 12 - 21
		Fascia A - ottima	Punti 22 - 30



Allegato B

(riferito all'articolo 2)

Sostituzione dell'allegato D al decreto del Presidente della Regione 39/2017

Allegato D

(riferito all'articolo 11)


Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare

PUNTEGGIO MASSIMO 75/75

CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità, congruenza e valore culturale complessivo del progetto annuale proposto da 0 a 15 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia D - sufficiente	Punti 3 - 6
		Fascia C - discreta	Punti 7 - 9
		Fascia B - buona	Punti 10 - 12
		Fascia A - ottima	Punti 13 - 15
2	Coerenza del progetto annuale con la tematicità culturale espressa nell'anno di riferimento da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B - sufficiente/discreta	Punti 2 - 3
		Fascia A - buona/ottima	Punti 4 - 5
3	Consistenza del patrimonio disponibile da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C - sufficiente/discreta	Punti 3 - 5
		Fascia B - buona	Punti 6 - 8
		Fascia A - ottima	Punti 9 - 10
4	Rilevanza del patrimonio disponibile da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C - sufficiente	Punti 3 - 5
		Fascia B - buona	Punti 6 - 8
		Fascia A - ottima	Punti 9 - 10
5	Composizione e qualità del partenariato in relazione al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione delle attività progettuali Da 0 a 10 punti	nessun partner	punti 0
		non sufficiente	punti 2
		sufficiente	punti 5



		buono	punti 7
		ottimo	punti 10
6	Valutazione complessiva del curriculum vitae del soggetto responsabile delle attività di studio e di divulgazione nell'annualità di riferimento Da 0 a 10 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia B – sufficiente/discreto	Punti 4 - 7
		Fascia A – buono/ottimo	Punti 8 - 10
7	Piano di comunicazione o promozione del proprio patrimonio e delle iniziative di divulgazione Da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B – sufficiente/discreta	Punti 2 - 3
		Fascia A – buona/ottima	Punti 4 - 5
8	Offerta di servizi al pubblico (a titolo di esempio: ricerche, prestito di opere, attività didattiche, corsi di formazione per docenti) Da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C – sufficiente/discreta	Punti 3 - 5
		Fascia B - buona	Punti 6 - 8
		Fascia A - ottima	Punti 9 - 10



Allegato C

(riferito all'articolo 2)

Sostituzione dell'allegato E al decreto del Presidente della Regione 39/2017

Allegato E

(riferito all'articolo 11)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare


PUNTEGGIO MASSIMO 135/135

CRITERI QUANTITATIVI OGGETTIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Apporto di fondi al programma annuale diversi dal contributo regionale (in particolare, fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione dell'evento. Non sono compresi i contributi in natura) da 0 a 20 punti	Apporto fondi fino al 5%	Punti 0
		Apporto fondi oltre il 5% fino al 20%	Punti 6
		Apporto fondi oltre il 20% fino al 40%	Punti 10
		Apporto fondi oltre il 40%	Punti 20
2	Storicità del soggetto proponente da 0 a 15 punti	5 – 7 anni	Punti 1 - 3
		8 – 10 anni	Punti 4 – 6
		11 – 15 anni	Punti 7 - 11
		Oltre 15	Punti 15
3	Numero di sedi operative aperte nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia (solo se documentabili, gestite dal centro di divulgazione e aperte al pubblico) da 0 a 10 punti	1 sede	Punti 0
		2– 3 sedi	Punti 3 - 4
		4 – 5 sedi	Punti 5 - 6
		6 – 7 sedi	Punti 7 - 8
		Oltre 7 sedi	Punti 10
4	Numero di ore settimanali di accessibilità al pubblico per la fruizione del patrimonio disponibile, con la presenza di personale qualificato proprio del centro di	1 – 12 ore	Punti 0
		13 – 18 ore	Punti 1 - 6
		19 – 24 ore	Punti 7 - 12
		25 – 29 ore	Punti 13 - 17
		Oltre 30 ore	Punti 30



	<p>divulgazione (l'articolazione dell'orario di apertura al pubblico dichiarata deve corrispondere agli orari indicati nel sito web del centro; in presenza di più sedi sul territorio regionale il numero delle ore deve essere cumulato e specificato; eventuali orari stagionali devono essere specificati).</p> <p>Da 0 a 30 punti</p>		
5	<p>Numero di associati iscritti al Centro di divulgazione (il numero di iscritti deve essere documentabile e riferito all'annualità precedente a quella per cui si chiede il finanziamento)</p> <p>Da 0 a 30 punti</p>	2- 30 iscritti	Punti 5
		31 - 80 iscritti	Punti 10
		80 - 150 iscritti	Punti 15
		151 - 250 iscritti	Punti 20
		Oltre 250 iscritti	Punti 30
6	<p>Numero annuale di utenti che accedono al Centro di divulgazione (esclusivamente se documentabili tramite sistemi di rilevazione certi quali, ad esempio, registro firme di accesso, rilascio di biglietti identificabili, prestiti. Il riferimento è l'annualità precedente a quella per cui si chiede il finanziamento)</p> <p>Da 0 a 30 punti</p>	100- 300 accessi	Punti 5
		301- 800 accessi	Punti 10
		801 - 1500 accessi	Punti 15
		1501 - 2500 accessi	Punti 20
		Oltre 2500 accessi	Punti 30

Visto, il Presidente: FEDRIGA



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 settembre 2020, n. 0117/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 17.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 30 settembre 2020 n. 40)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'articolo n, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, [...], i premi di carattere nazionale e internazionale [...] che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo», e l'art. 18, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma i tramite: a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale [...]»;

l'art. 23, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali «[...] a Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo» e «In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento»;

Visto il decreto del Presidente della Regione i febbraio 2016, n.017/Pres., recante «Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1377 dell'11 settembre 2020, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione i febbraio 2016, n. 17»;

Preso atto che nella seduta del 16 settembre 2020 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 0003960/P del 16 settembre 2020) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1377/2020;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione i febbraio 2016, n. 17» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale is settembre 2020, n. 1411;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato



con decreto del Presidente della Regione i febbraio 2016, n. 17", nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. All'articolo uno del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 17 (Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera *a*), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: «liquidazione», è sostituita dalla seguente: «erogazione»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «definizioni»;

b) dopo la lettera *b*) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dal seguente: «Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento. — 1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4, del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: — «1. Possono accedere ai finanziamenti di cui all'art. 1, fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'art. 4 bis, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e che organizzano festival o premi cinematografici, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*)»;

b) al comma 5, la parola: «liquidazione», è sostituita dalla seguente: «erogazione».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 4-bis nel decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è inserito il seguente: «Art. 4-bis soggetti esclusi. — 1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis, della legge:

a) i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12, 17-bis, 25, 27-bis e 28, comma 2, della legge;

b) i soggetti pubblici».

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 17/2016 è abrogato.


Art. 7.

Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 17/2016 è sostituito dal seguente: «Art. 6 domanda di incentivo e relativa documentazione. — 1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, commi 2 e 3;



b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 15 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 15, commi 2 e 3, e relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;

c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'articolo 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitative annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D ed E, unitamente al curriculum vitae del direttore artistico e dei membri del comitato di selezione o dei curatori del festival, o al curriculum vitae dei membri della giuria di esperti e del comitato scientifico-artistico del premio;

e) la relazione riepilogativa sulle caratteristiche dei festival o dei premi cinematografici nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2015, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 16-bis;

g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

3. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 32 ante della legge, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.».

Art. 8.

Inserimento degli articoli 6 bis, 6-ter e 6-quater nel decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 17/2016 sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis presentazione della domanda. — 1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'art. 4 presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma i, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma i è presentata dal 1° ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma lettera b bis). — Art. 6-ter cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di incentivo:

a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 4;

b) prive dei documenti indicati all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), e comma 3;

c) prive di procura firmata;

d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6-bis, comma 1;

e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 6 bis, comma 2;

f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 7, comma 1-bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 6-quater comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.».



Art. 9.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: «di incentivo e commissione di valutazione», sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'art. 8, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 10.

Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 17/2016 è inserito il seguente: «Art. 7-bis commissione di valutazione. — 1. Ai sensi dell'art. 32-sexies della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'art. 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

a) Direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;

c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università del Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia, presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, per i festival, o C per i premi, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato D, per i festival, o E, per i premi» sono sostituite dalle seguenti: «gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e D, per i festival, e C ed E, per i premi»;

b) i commi 5e 5-bis sono abrogati;

c) al comma 6, prima delle parole: «La commissione di valutazione» sono inserite le seguenti: «Conclusa la valutazione di cui al comma 1,».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 8-bis nel decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 17/2016 è inserito il seguente: «Art. 5-bis finanziamento annuale. — 1. Il finanziamento annuale per progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival e premi cinematografici è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare a progetti triennali di rilevanza regionale relativi, rispettivamente, a festival e a premi cinematografici.

3. Qualora nel corso dell'anno finanziamento annuale dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dal seguente: «Art. 9 riparto delle risorse ai beneficiari. — 1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D ed E e dell'entità del contributo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle



motivazioni di non ammissibilità. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

2. Il beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a accettazione all'incentivo.

3. Nel caso in cui uno o più dei beneficiari rinunciino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'entità dell'incentivo assegnato agli altri beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

4. L'entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di stabilità con cui è stabilito il finanziamento annuale di cui all'art. 8-bis. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera b). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore. In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo a, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai beneficiari.

5. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).».

Art. 14.

Sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 17/2016 è sostituito dal seguente: «Art. 10 concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio. — 1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 10 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32 bis, comma 1-ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.».

Art. 15.

Sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 17/2016 è sostituito dal seguente: «Art. 11 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo. — 1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'art. 9, comma 1, dal 1° ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'art. 6 bis, è corredata da:

a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 18, commi 2 e 3, e relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;

b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B, C, D ed E;

c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;

d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

3. È altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'art. 6, comma 3.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali.


5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a), e al comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima, sulla base degli elementi forniti.».

Art. 16.

Inserimento dell'art. 11-bis nel decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Dopo l'articolo 13. del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è inserito il seguente: «Art. 11-bis cau-



se di inammissibilità della domanda. — 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di incentivo:

- a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'art. 9;
- b) prive dei documenti indicati all'articolo 11, comma 2, lettere a), e comma 3;
- c) prive di procura firmata;
- d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6-bis;
- e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 1;
- f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 12, comma 02, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.».

Art. 17.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica, le parole: «del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'incentivo»;
- b) prima del comma 1, sono inseriti i seguenti:
 - «01. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'art. 4.
 - 02. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.»;
- c) al comma 1, le parole: «art. 7, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «art. 7 bis»;
- d) al comma 2, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
- e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
 - «4. Si applicano gli articoli 8, commi 3,4 e 6, e a 8-bis.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «riparto delle risorse ai beneficiari»;
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
 - «1-bis. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il dieci per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente.

1-ter. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'art. 9, comma 3, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 12, comma 3, e 8, comma 2, e nel caso in cui le risorse stanziare ai sensi del combinato disposto degli art. 12, comma 4, e 8 bis, siano superiori a quelle dell'annualità precedente, non si applica la disposizione di cui al comma 2.».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dal seguente: «Art. 14 concessione ed erogazione dell'incentivo. — 1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo il, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1-ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 17/2016 è sostituito dal seguente: «Art. 15 rendicontazione e relativa documentazione. — 1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.


3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

- a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite relative alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;

- b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.

4. È altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali.».



Art. 21.

Inserimento dell'art. 15-bis nel decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Dopo l'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è inserito il seguente: «Art. 15-bis presentazione della rendicontazione. — 1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on-line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma i, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b bis).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dal seguente: «Art. 16 rideterminazione e revoca dell'incentivo. — 1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 15, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Ai sensi dell'art. 32-*quinquies* della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 15, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione di cui all'art. 7-*bis*, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera d), e 11, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare ex post i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare ex post un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'articolo e, comma 3, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è altresì revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;
- c) accertamento del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'art. 16-*ter*.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale 7/2000.».

Art. 23.

Inserimento del Capo III bis nel decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Dopo l'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è inserito il Capo seguente: «Capo III-*bis* obblighi del beneficiario.

Art. 16-*bis* obblighi del beneficiario


1. I beneficiari sono tenuti a:

a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3;

b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, comma 5;

d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi dell'articolo 4;



e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;

f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art. 15 bis, comma 3;

g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 16-*quater*;

h) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria;

i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale;

j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1 commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 16-*ter* mantenimento dei requisiti di ammissibilità

1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'art. 15, con le modalità e i termini di cui all'art. 15 bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio. Art. 16-*quater* ispezioni e controlli. — 1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000.»

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, è sostituito dal seguente: «Art. 18 spese ammissibili. — 1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore artistico, dei membri del comitato di selezione o dei curatori del festival, dei membri della giuria di esperti e del

comitato scientifico-artistico del premio, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese e gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese di ospitalità: compensi lordi, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, e spese di viaggio, di vitto e di alloggio a favore dei partecipanti al festival o al premio, quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, produttori, sceneggiatori, membri del cast tecnico, relatori, studiosi e artisti;


c) spese di produzione: spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri service), spese a favore di soggetti co-organizzatori;

d) spese di pubblicità, di promozione e di rappresentanza: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione; spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali;

e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di immobili; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli immobili;

f) spese per premi, anche in denaro;

g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle



sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione, in particolare commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche; spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile.

2. Le spese generali di funzionamento di cui al comma i, lettera g), sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 1, lettere c), d) e g), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.»

Art. 25.

Modifica all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. Al comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 17/2016, le parole: «esclusivamente pranzo e cena» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente colazione, pranzo e cena».

Art. 26.

Abrogazione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 17/2016

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 17/2016, è abrogato.

Art. 27.

Disposizione transitoria

1. Per la terza annualità del triennio 2019-2021 le domande di incentivo sono presentate nei termini fissati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport).

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: FEDRIGA

21R00037

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2020, n. 81.

Promozione delle politiche giovanili regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 80 del 10 agosto 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 31, comma secondo, della Costituzione «La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia, la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»;

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto che annovera fra le finalità principali della Regione il diritto al lavoro, all'istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;


Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 (2018/C 456/01);

Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti) ed in particolare il sostegno di iniziative di sensibilizzazione della società civile, con particolare riguardo ai giovani ed al sostegno per la vita sicura e solidale nella città;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);



Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) ed in particolare:

a) il capo I bis (Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani) del titolo VII, come introdotto dalla legge regionale 29 giugno 2011, n. 25;

b) l'articolo 125, per il quale la Regione agevola il ricorso al microcredito necessario a realizzare un'idea o un progetto imprenditoriale o professionale in assenza di adeguate risorse proprie, in modo prioritario ai giovani tra i venti e i trentacinque anni;

Vista la legge regionale 28 luglio 2011, n. 34 (Parlamento regionale degli studenti della Toscana);

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista la legge regionale 28 novembre 2014, n. 72 (Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 17/2006, alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 18/2011), che ha introdotto misure apposite per il sostegno alla costituzione di imprese di giovani, confermate nella l.r. 71/2017;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. I (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001) e, in particolare, il capo IV sul premio regionale "Innovazione - Made in Tuscany", quale intervento a cadenza annuale a sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica e per la promozione dell'iniziativa giovanile;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, le misure di sostegno al modello di orto urbano da diffondere sul territorio regionale, nella cui gestione sono coinvolte prioritariamente strutture associative costituite da giovani;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) ed in particolare:

a) l'articolo 1 per il quale la Regione persegue la "finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quelle giovanile";

b) l'articolo 3, comma 1, lettera h, sul sostegno alla "costituzione di imprese da parte di giovani";

Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010) che prevede, fra le finalità individuate, all'articolo 1, comma 1, lettera e), la promozione e valorizzazione dell'identità toscana e lo sviluppo delle politiche giovanili e dei diritti;

Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 4 giugno 2019;

Considerato quanto segue:

1. Dal 2011 è attivo "Giovanisì", il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, attraverso il quale si è intervenuti, in modo consistente, a favore delle giovani generazioni, mediante un sistema di politiche integrate e trasversali finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee;

2. L'obiettivo principale del progetto è quello di favorire il processo di transizione dei giovani verso l'autonomia, attraverso il potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione, il sostegno a percorsi per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, la facilitazione per l'avvio di "start up", la valorizzazione di percorsi di cittadinanza attiva e il sostegno all'autonomia abitativa;

3. Il progetto Giovanisì è stato inserito nel programma regionale di sviluppo (PRS) 2011 - 2015 fra i progetti integrati di sviluppo come progetto di interesse regionale, e nuovamente previsto nel PRS 2016 — 2020 tra i ventiquattro progetti strategici;

4. La Giunta regionale, per quanto di sua competenza, per lo svolgimento delle azioni riferite al progetto, ha deciso di avvalersi di una struttura dedicata, denominata Giovanisì;

5. Con l'obiettivo di promuovere e informare i destinatari sulle opportunità del progetto in modo efficace, Giovanisì, dal 2011, ha strutturato una comunicazione coordinata e multicanale su diversi strumenti di informazione e comunicazione, sia online, sia offline, che ha permesso di raggiungere un'ampia platea di potenziali beneficiari e ha consentito agli utenti di entrare in contatto con il progetto attraverso numerose modalità;

6. Dal 2014 al progetto Giovanisì si è affiancata la "Garanzia giovani in Toscana", un programma promosso dall'Unione europea e rivolto ai giovani cosiddetti NEET (not in education, employment or training), giovani che non studiano e non lavorano, tra i 15 e i 29 anni, al fine di offrire loro un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di tirocinio o di formazione, entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

7. L'attenzione si è rivolta anche alle forme di consultazione e partecipazione e, in questi anni, sono stati costruiti interventi volti a sperimentare nuove prassi sul territorio regionale per sviluppare modelli di intervento innovativi.

8. Inoltre, nell'ambito del progetto Giovanisì è stato istituito il Tavolo Giovani che coinvolge i rappresentanti di oltre quaranta realtà toscane che comprendono il terzo settore, le realtà produttive, le associazioni di categoria e



i sindacati, con le finalità di contribuire allo scambio di buone prassi, al dialogo tra i soggetti aderenti e le strutture della Giunta regionale, compresa la costruzione di una cultura inclusiva e innovativo di gestione delle politiche pubbliche;

9. Si vuole quindi consolidare l'esperienza maturata fino ad oggi, compreso il modello di governo e organizzazione, dandole rilievo legislativo, ed aprirla verso sviluppi ulteriori per confermare la Toscana come Regione di primo piano per le politiche giovanili;

Approva la presente legge:

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione riconosce le politiche giovanili come elemento essenziale di promozione della crescita umana e del Paese, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della parità fra donne e uomini, in una società inclusiva e aperta che sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza, anche per rafforzare la coesione sociale; a tal fine:

a) favorisce il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale, economico e professionale;

b) si impegna a favorire processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, anche fra i diversi livelli di intervento, al fine di valorizzarne le potenzialità;

c) dispone un sistema coordinato di informazione per le giovani generazioni, quale strumento atto a garantire la conoscenza delle opportunità a loro destinate;

d) si impegna a favorire condizioni adeguate per offrire pari opportunità di accesso allo studio, al lavoro, alla creazione di nuove imprese, all'integrazione tra formazione e lavoro;

e) previene e contrasta il disagio giovanile, promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, volte alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità dell'individuo nella sua diversità;

f) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita sociale e civile, promuovendo anche occasioni di confronto con i decisori politici;

g) favorisce il protagonismo giovanile, il volontariato, la partecipazione corresponsabile dei giovani e il loro impegno civico, anche attraverso l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza;

h) si impegna a diffondere tra i giovani la conoscenza dei principi della parità di genere, anche al fine di sensibilizzarli al rispetto della donna ed alla condanna della violenza di genere;

i) contrasta qualsiasi atto o azione avente per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi di sesso, razziali, etnici, religiosi o nazionali;

j) riconosce la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, promuovendo tra i giovani l'adozione di stili di vita più sostenibili anche per la tutela del diritto alla salute come valore fondamentale;

k) opera per la rimozione degli squilibri delle opportunità dei giovani tra i territori regionali;

l) favorisce la qualità degli interventi nel campo delle politiche che interessano i giovani, anche tramite la formazione di operatori nell'ambito delle politiche giovanili.

Art. 2.

Metodo e obiettivi

1.1. La Regione opera a favore dei giovani mediante politiche innovative e l'intersectorialità degli interventi, secondo un modello di governo e organizzazione integrato e trasversale.

2. La Regione agisce mediante azioni e interventi dedicati ai giovani, alle loro nuove esigenze ed alle realtà giovanili delle varie parti del territorio regionale, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

a) il potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione;

b) il sostegno a percorsi per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

c) il sostegno all'imprenditoria;

d) l'emancipazione abitativa;

e) la valorizzazione dei percorsi di partecipazione, cittadinanza attiva e in ambito sociale;

f) la promozione e il sostegno di iniziative in ambito culturale, sportivo e di interventi di promozione della legalità;

g) il sostegno al diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente.

Art. 3.

Soggetti destinatari

1. I destinatari diretti degli interventi sono i giovani, in forma singola o associata, di età compresa tra i sedici e i quaranta anni, anche non cittadini italiani, che risiedono, hanno dimora o svolgono regolarmente la loro attività imprenditoriale o professionale nel territorio regionale.

Capo II

PROGRAMMAZIONE E FUNZIONI REGIONALI

Art. 4.

Programmazione

1. La Regione stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento in materia di politiche giovanili, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).



2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il documento di economia e finanza regionale (DEFER) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale, con deliberazioni, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

Art. 5.

Governo ed organizzazione

1. La Giunta regionale individua una struttura competente alla comunicazione, all'informazione e al monitoraggio delle politiche giovanili, ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

2. La struttura di cui al comma 1 si avvale anche degli enti dipendenti e degli organismi "in house".

Art. 6.

Funzioni

1. La Giunta regionale definisce:

- a) le strategie per le politiche giovanili;
- b) gli indirizzi agli enti dipendenti ed agli organismi in house, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2;
- c) i principi per coordinare la comunicazione attraverso gli strumenti di cui all'articolo 7;
- d) le modalità per la gestione del flusso delle informazioni sulle opportunità offerte ai giovani, attraverso la collaborazione con i settori regionali competenti;
- e) le modalità per le attività di informazione sugli interventi promossi nell'ambito del progetto regionale dedicato alle politiche giovanili, di raccolta e monitoraggio delle relative istanze;
- f) i processi di partecipazione giovanile, anche attraverso il Tavolo Giovani di cui all'articolo 16;
- g) le modalità per l'individuazione dei soggetti partecipanti e le regole di funzionamento del Tavolo Giovani;
- h) le modalità di consultazione dei giovani e delle realtà giovanili, coinvolgendo gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.

Art. 7.

Strumenti di comunicazione e informazione

1. La strategia di comunicazione del progetto regionale dedicato alle politiche giovanili si attua attraverso i seguenti strumenti di comunicazione coordinata e informazione multicanale:

a) un sito internet dedicato che assicura l'informazione sulle opportunità e le attività del progetto;

b) l'utilizzo dei social e di altri strumenti innovativi per comunicare le opportunità e creare un'interazione con gli utenti;

c) il racconto delle testimonianze dirette dei beneficiari al fine di promuovere il progetto attraverso la comunicazione tra pari;

d) il coordinamento della realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale e di prodotti multimediali ed editoriali per diffondere il progetto e le singole opportunità;

e) l'organizzazione di iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità regionali rivolte ai giovani.

Art. 8.

Monitoraggio sulla condizione giovanile

1. Al fine di approfondire la conoscenza del mondo giovanile e rendere disponibili informazioni aggiornate sulla condizione dei giovani, la struttura regionale competente realizza le seguenti attività:

a) raccolta ed elaborazione dati sul mondo giovanile in ambito regionale;

b) redazione e diffusione di specifici rapporti sulle condizioni socio-economiche dei giovani;

c) monitoraggio e analisi degli interventi regionali a favore dei giovani.

2. I dati raccolti a seguito delle attività di cui al comma 1, sono inseriti in un sistema informativo specifico, di cui al sistema informativo regionale (SIR), conforme alle disposizioni della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 marzo, una relazione sugli esiti del monitoraggio svolto; il Consiglio regionale può approvare atti di indirizzo nel corso della sessione di cui all'articolo 18.

Capo III


POLITICHE SETTORIALI

Art. 9.

Studio e formazione

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), la Regione:

a) promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica, favorisce l'educazione civica e l'evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro e ne promuove il successo formativo;



b) valorizza e incentiva le iniziative volte al contrasto della dispersione scolastica;

c) promuove la coerenza tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro e, a tal fine, nell'ambito della programmazione di settore, individua strumenti di raccordo tra le politiche attive della formazione, della ricerca e del lavoro, con particolare attenzione ai giovani;

d) promuove l'integrazione dei servizi di istruzione, educazione non formale e informale, formazione e lavoro rivolti ai giovani;

e) favorisce l'accesso dei giovani all'istruzione terziaria, al fine di facilitarne l'accrescimento delle competenze professionali.

2. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizione in materia di ricerca e innovazione), la Regione sostiene la partecipazione dei giovani toscani a percorsi di alta formazione e promuove sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo per attuare interventi che migliorino la condizione occupazionale dei giovani.

Art. 10.

Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla l.r. 32/2002, la Regione:

a) promuove esperienze formative, orientative e professionalizzanti al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

b) sostiene l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e supporta l'acquisizione di competenze necessarie al loro sviluppo professionale;

c) individua misure di politica attiva del lavoro dirette alla stabilizzazione occupazionale dei giovani.

2. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 4, promuove e supporta le attività legate alla mobilità europea e internazionale, come opportunità di acquisizione, da parte dei giovani, di competenze e conoscenze utili al loro percorso di crescita professionale.

Art. 11.

Sostegno all'imprenditorialità

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), la Regione:

a) riconosce l'imprenditorialità giovanile come volano della crescita e dello sviluppo del territorio;

b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria;

c) promuove e sostiene azioni volte a favorire l'inserimento dei giovani nel sistema delle imprese della Toscana, anche attraverso la predisposizione di servizi di informazione e consulenza;

d) favorisce le iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica, alla transizione all'economia digitale e all'introduzione dei principi dell'economia circolare.

2. La Regione, altresì, promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese giovanili del settore agricolo nell'ambito delle leggi regionali in materia.

Art. 12.

Emancipazione abitativa

1. La Regione promuove condizioni di particolare favore per l'accesso, da parte dei giovani, a misure a sostegno dell'autonomia abitativa.

Art. 13.

Partecipazione, cittadinanza attiva e sociale

1. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), la Regione:

a) promuove e valorizza il servizio civile regionale, quale risorsa della comunità, attraverso l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali ed educativi della comunità;

b) favorisce l'esperienza del servizio civile come opportunità di cittadinanza attiva, di impegno solidaristico e di acquisizione di conoscenze e competenze.

2. La Regione promuove interventi volti a favorire il protagonismo giovanile e la partecipazione e l'inclusione attiva dei giovani nella comunità.

3. Nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la Regione favorisce forme innovative di partecipazione dei giovani ai processi decisionali.


Art. 14.

Cultura, sport e legalità

1. La Regione sostiene il pluralismo dell'offerta culturale, lo sviluppo di proposte progettuali innovative e le attività dei giovani artisti attivi in Toscana nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

2. Nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) e della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), la Regione riconosce l'attività sportiva come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento dello stile di vita.

3. La Regione sostiene interventi per prevenire e contrastare il disagio giovanile, attraverso la diffusione sia della conoscenza dei principi costituzionali, sia della cultura della legalità e della conoscenza del vivere civile, per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, anche mediante gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civi-



le per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).

Art. 15.

Diritto alla salute e tutela dell'ambiente

1. La Regione riconosce il diritto alla salute delle giovani generazioni, come diritto sociale fondamentale, attraverso interventi appositamente dedicati per garantirne l'attuazione nell'ambito delle azioni di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

2. La Regione concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Toscana, anche attraverso l'impegno attivo e la diffusione di una cultura sostenibile tra i giovani toscani.

Capo IV

PARTECIPAZIONE

Art. 16.

Tavolo Giovani

1. È istituito il Tavolo Giovani presso la Giunta regionale, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, per la consultazione, il coordinamento, la collaborazione e l'informazione con le realtà associative toscane, pubbliche e private, rilevanti per la promozione delle politiche dedicate ai giovani e la rappresentazione delle esigenze di riferimento.

2. Il Tavolo Giovani, nell'ambito delle competenze della Giunta regionale, è strumento di partecipazione per le politiche giovanili regionali.

3. Il Tavolo Giovani contribuisce allo scambio di buone prassi, al dialogo tra i soggetti aderenti e al confronto con le strutture della Giunta regionale.

4. Per la partecipazione al Tavolo Giovani i soggetti aderenti sottoscrivono un protocollo approvato dalla Giunta regionale che definisce gli impegni delle parti.

5. La struttura di cui all'articolo 5 assicura le attività di supporto e le funzioni di segreteria al Tavolo Giovani.

Art. 17.

Territorio ed eventi

1. La Regione organizza iniziative rivolte ai giovani, finalizzate alla promozione della loro autonomia, o partecipa alla loro realizzazione.

2. La Regione, al fine di valorizzare i percorsi di autonomia dei giovani, istituisce la "Giornata regionale dei giovani", con cadenza biennale.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, possono essere svolte in collaborazione anche con soggetti attivi nelle politiche giovanili, al di fuori del contesto regionale, ed in coordinamento con iniziative di altre regioni, dedicate ai giovani.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Sessione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno, in una sessione di lavori dedicata alle politiche giovanili.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 agosto 2020

ROSSI

(*Omissis*).

21R00020

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2020, n. 82.

Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 81 del 12 agosto 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 3-bis, e l'art. 4, comma 1, lettera n-bis), dello statuto;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti;



Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, gli articoli 183 e 184-*bis*;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia» e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla legge regionale n. 1/2015);

Vista la legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 60/1996);

Vista la deliberazione del consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio», modificata con deliberazione del consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55;

Considerato quanto segue:

1. l'art. 34 del decreto legislativo n. 152/2006 prevede che le regioni si dotino, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei loro bilanci, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile, che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale;

2. l'art. 3-*quater* del decreto legislativo n. 152/2006 dispone che ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 152/2006 deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;

3 in linea con le politiche dell'Unione europea, è necessario promuovere un modello economico nel quale i residui derivanti dalle attività di produzione e di consumo siano reintegrati nel ciclo produttivo secondo una logica di rigenerazione delle risorse, al fine di ridurre l'impatto umano sull'ambiente;

4. è necessario adottare una strategia che miri a creare una sinergia tra i vari settori d'intervento con misure volte allo sviluppo di un'economia circolare nella materia dei rifiuti;

5. per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente preambolo, la regione ha approvato la legge regionale n. 34/2020;

6. l'art. 3 della legge regionale n. 34/2020 stabilisce che la Giunta regionale possa adottare linee guida in materia di sottoprodotti per individuare modalità operative e risolvere problemi applicativi relativamente all'art. 184-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'art. 2;

7. Relativamente all'art. 3 della legge regionale n. 34/2020, è necessario chiarire che le linee guida che la Giunta regionale può adottare sono emanate nel rispetto della normativa statale di riferimento ed, in particolare, di quella di cui all'art. 183 e all'art. 184-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, nonché nel rispetto della normativa statale contenuta nei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 184-*bis*, comma 2, del citato decreto legislativo;


8. È, inoltre, necessario precisare che le linee guida che la Giunta regionale può adottare sono esclusivamente rivolte ad individuare modalità operative uniformi sull'intero territorio regionale, relativamente all'applicazione dell'art. 184-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 34/2020 medesima;

9. È, pertanto, necessario procedere al chiarimento e alla precisazione del preambolo della legge regionale n. 34/2020 e alla modifica dell'art. 3 della stessa;

10. Sotto altro aspetto, inerente in particolare alla disciplina dell'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, è opportuno intervenire sulla legge regionale n. 11/2011, con l'obiettivo di preservare, in modo sempre più efficace, le aree agricole dagli effetti negativi di uno sviluppo non controllato delle installazioni di pannelli fotovoltaici posizionati a terra;

11. A tal fine, con la presente legge, si definiscono ulteriormente le prescrizioni da rispettare a tutela delle stesse aree agricole da eccessivi consumi di suolo derivanti da grandi installazioni espansive di fotovoltaico posizionato a terra.

Approva la presente legge;



Art. 1.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 11/2011

1. Dopo il punto 16 del preambolo della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia» e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»), è inserito il seguente:

«16-bis. Al fine di preservare le aree agricole dagli effetti negativi di uno sviluppo non controllato delle installazioni di pannelli fotovoltaici posizionati a terra, viene definito un quadro di prescrizioni per la tutela delle stesse aree agricole da eccessivi consumi di suolo derivanti da grandi installazioni espansive di fotovoltaico posizionato a terra».

Art. 2.

Prescrizioni - Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 11/2011

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 11/2011 è inserito il seguente:

«1-bis. Fatte salve le aree individuate all'art. 5, nelle aree rurali come definite dall'art. 64 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio di cui alla stessa legge regionale n. 65/2014, è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino alla potenza massima, per ciascun impianto, di 8.000 chilowatt elettrici.».

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 11/2011 è inserito il seguente:

«1-ter. Nelle aree rurali di cui al comma 1-bis, per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio è rilasciata previa intesa con il comune o i comuni interessati dall'impianto».

3. Dopo il comma 1-ter dell'art. 9 della legge regionale n. 11/2011 è inserito il seguente:

«1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente comma, relativi all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) o al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».

Art. 3.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 34/2020

1. Nel preambolo della legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 60/1996), le parole: «Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'art. 34;», sono sostituite dalle seguenti: «Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, gli articoli 34, 183 e 184-bis;».

2. Nel preambolo della legge regionale n. 34/2020, dopo: «Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione);» è inserito il seguente:

«Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti);».

Art. 4.

Linee guida in materia di sottoprodotti. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2020

1. L'art. 3 della legge regionale n. 34/2020 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Linee guida per stabilire modalità operative). — 1. Nel rispetto della normativa statale di riferimento e, in particolare, dell'art. 183 e dell'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006, nonché dei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 184-bis, comma 2, del sopracitato decreto legislativo, la Giunta regionale può adottare linee guida in materia di sottoprodotti per individuare modalità operative uniformi sull'intero territorio regionale, relativamente all'applicazione dell'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'art. 2.».


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 agosto 2020

ROSSI

(Omissis).

21R00021



LEGGE REGIONALE 7 agosto 2020, n. 83.

Accertamenti e indagini delle aziende unità sanitarie locali a favore dei privati. Modifiche alla l.r. 16/2000.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 81 del 12 agosto 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. le frequenti modifiche della normativa, sia comunitaria, sia nazionale, in materia di prevenzione, comportano la necessità di aggiornamenti delle prestazioni erogate dai dipartimenti della prevenzione delle aziende unità sanitarie locali toscane, non solo dal punto di vista normativo ma anche da quello tecnico-scientifico;

2. questo ha fatto emergere l'inadeguatezza del mero aggiornamento delle tariffe sulla base dei coefficienti di rivalutazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e la necessità di una valutazione, complessiva e comparata, delle prestazioni e delle corrispondenti tariffe, da effettuarsi con cadenza ordinariamente triennale;

3. è opportuno pertanto sostituire il criterio dell'adeguamento automatico con la valutazione ponderata di tipo tecnico-economico da parte degli organismi competenti.

Approva la presente legge

Art. 1.

Accertamenti e indagini delle aziende unità sanitarie locali a favore dei privati. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 16/2000.

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), le parole: «con cadenza quinquennale dalla Giunta regionale, aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.» sono sostituite dalle seguenti: «e aggiornato, ordinariamente ogni tre anni, dalla Giunta regionale, sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico effettuata dal comitato tecnico di cui all'art. 67, comma 7 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 agosto 2020

ROSSI

(Omissis).

21R00022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2020, n. 84/R.

Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento, tirocini non curricolari e Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 81 del 12 agosto 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'art. 32;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 marzo 2020;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione del 9 marzo 2020, n. 316 di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole della Seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 23 luglio 2020;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;



Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2020, n. 1113;

Considerato quanto segue:

1. è necessario adeguare il testo del d.p.g.r. 47/R/2003 alla l.r. 32/2002, come modificata dalla l.r. 21 luglio 2020, n. 64, per quanto riguarda, in particolare, il sistema regionale delle competenze e la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale;

2. è opportuno apportare alcuni correttivi alla disciplina dell'accREDITAMENTO e dei tirocini non curriculari a seguito dell'applicazione della stessa;

3. è infine opportuno disporre l'entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione della necessità di provvedere alla modifica degli atti amministrativi di attuazione.

Si approva il presente regolamento

Art. 1.

*Compiti dei servizi per l'impiego.
Modifiche all'art. 51.2 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Alla lettera *c*) del comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») la parola «descrizione» è sostituita dalla seguente: «individuazione».

Art. 2.

*Individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
Modifiche all'art. 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Nella rubrica dell'art. 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola «Descrizione» è sostituita dalla seguente: «Individuazione».

2. Al comma 1 dell'art. 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola «descrizione» è sostituita dalla seguente: «individuazione».

3. Al comma 2 dell'art. 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole «I procedimenti» sono inserite le seguenti: «di individuazione e validazione».

Art. 3.

*Repertorio regionale della formazione regolamentata.
Modifiche all'art. 66-ter del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Al comma 4 dell'art. 66-ter del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole «accesso diretto all'esame finale» sono inserite le seguenti: «in esito ad un percorso formativo» e le parole «nell'importo massimo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo».

2. Il numero numero 1) del comma 5 dell'art. 66-ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1) le modalità per l'accesso diretto all'esame di cui al comma 3, il numero massimo di candidati esterni e il limite di costo per l'accesso;»

3. Al numero 2) del comma 5 dell'art. 66-ter del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «l'importo massimo del contributo da parte dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo dell'eventuale contributo richiesto agli stessi, nei limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6 della l.r. 32/2002».

Art. 4.

*Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze.
Modifiche all'art. 66-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Il comma 3 dell'art. 66-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«3. Per il procedimento di cui al comma 1, lettera *a*), con deliberazione della Giunta regionale sono previste le modalità di erogazione del servizio e l'importo dell'eventuale contributo richiesto per il servizio stesso, nei limiti di cui all'art. 14-ter, comma 2 della l.r. 32/2002.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 66-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per il procedimento di cui al comma 1, lettera *c*) si applica quanto previsto dall'art. 66-nonies, comma 5.»

Art. 5.

*Certificazione delle competenze.
Modifiche all'art. 66-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Il comma 1 dell'art. 66-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Il procedimento di certificazione delle competenze è finalizzato al riconoscimento formale delle competenze ed è attivato:

a) su richiesta dell'organismo formativo, al termine di un percorso formativo;

b) dal soggetto interessato, in esito ad un percorso di individuazione e validazione delle competenze di cui all'art. 66-sexies o, nei casi di cui all'art. 66-ter comma 3, a seguito della richiesta di accesso diretto all'esame.»

2. Alla lettera *a*) del comma 5 dell'art. 66-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole «in esito ad un percorso formativo» sono aggiunte le seguenti: «e il limite di costo per l'accesso all'esame».

3. Alla lettera *b*) del comma 5 dell'art. 66-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «richiedendo agli stessi un contributo alle spese di organizzazione nell'importo massimo stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 66-ter, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «e l'importo dell'eventuale contributo richiesto agli stessi, nei limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6 della l.r. 32/2002».



Art. 6.

*Commissione d'esame per la certificazione delle competenze.
Modifiche all'art. 66-decies del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Al comma 1 dell'art. 66-decies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «Il dirigente della competente struttura» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore della competente struttura regionale o il dirigente da lui delegato».

2. Al comma 4 dell'art. 66-decies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «dal dirigente della struttura regionale competente tra i dipendenti dell'amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «, tra i dipendenti dell'amministrazione regionale, dal direttore o dal dirigente regionale che, ai sensi del comma 1, nomina la commissione».

3. Al secondo periodo del comma 5 dell'art. 66-decies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole «è necessaria l'esperienza» è inserita la seguente: «professionale».

4. All'alinea del comma 9 dell'art. 66-decies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole «commi 2, lettera c) e 3, lettera c)» sono aggiunte le seguenti: «, questi ultimi limitatamente al ruolo di presidente di cui al comma 4».

Art. 7.

*Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa.
Modifiche all'art. 71-bis del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 71-bis del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «secondo il sistema di qualità ISO 9001 o ISO 29990 o di altre certificazioni in uso a livello nazionale e internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le norme di riferimento relative ai sistemi di qualità in uso a livello nazionale e internazionale indicati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 71, comma 2».

Art. 8.

*Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale.
Modifiche all'art. 71-ter del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Il comma 1-bis dell'art. 71-ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

Art. 9.

*Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento.
Modifiche all'art. 71-quater del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 71-quater del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola «fallimento» è sostituita dalle seguenti: «liquidazione giudiziale».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 71-quater del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole «che hanno commesso» è inserita la parola seguente: «gravi».

3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 71-quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:

«d-bis) per i quali risultino misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-

venzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);».

4. Dopo la lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 71-quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:

«d-ter) il cui legale rappresentante abbia ricoperto il medesimo ruolo in un altro organismo formativo che sia stato soggetto a revoca dell'accreditamento, nei cinque anni precedenti la domanda, per i casi indicati nell'art. 75, comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o), e nei due anni precedenti la domanda per gli altri casi indicati nello stesso comma 1.».

5. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 71-quater del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «una delle corrispondenti funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «una di tali funzioni».

6. La lettera c) del comma 2 dell'art. 71-quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogata.

Art. 10.

*Mantenimento e verifica dell'accreditamento.
Modifiche all'art. 71-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 71-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:

«a-bis) non incorrere in una delle cause di cui all'art. 71-quater;».

Art. 11.

*Crediti e debiti del sistema di accreditamento.
Modifiche all'art. 72-bis del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Al comma 1 dell'art. 72-bis del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole «71-ter» sono inserite le seguenti: «e della verifica dell'assenza delle cause ostative di cui all'art. 71-quater».

Art. 12.


*Procedura di accreditamento.
Modifiche all'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Il comma 4-bis dell'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«4-bis. L'organismo formativo è tenuto a comunicare alla competente struttura regionale le eventuali variazioni inerenti i requisiti per il mantenimento di cui all'art. 71-quinquies intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento.»

2. Dopo il comma 4-bis dell'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

«4-ter. Il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il permanere dei requisiti.».



3. Dopo il comma 4-ter dell'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

«4-*quater*. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 71, comma 2 sono individuate in particolare:

a) le cause di inammissibilità, di rigetto della domanda e le ipotesi di rinuncia dell'accREDITAMENTO;

b) le variazioni che devono essere comunicate al settore regionale competente, intervenute successivamente al rilascio dell'accREDITAMENTO e le modalità di comunicazione delle stesse;

c) le ipotesi e le modalità di passaggio dell'accREDITAMENTO da un soggetto ad un altro.»

Art. 13.

Revoca dell'accREDITAMENTO.
Modifiche all'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «all'art. 45, paragrafo 1, della dir. 2004/18/CE» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 57, paragrafo 1, della dir. 2014/24/UE».

2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «d) in caso di mancato ottenimento della certificazione di qualità entro i termini di cui all'art. 71-bis, comma 2 e, comunque, in assenza di una certificazione valida;».

3. Alla lettera n) del comma 1 dell'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola «fallimento» è sostituita dalle seguenti: «liquidazione giudiziale».

Art. 14.

Sospensione dell'accREDITAMENTO.
Modifiche all'art. 76 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole «stato di liquidazione» è aggiunta la seguente: «volontaria».

Art. 15.

Rinuncia all'accREDITAMENTO.
Modifiche all'art. 76-bis del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo il comma 3 dell'art. 76-bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica agli organismi formativi sottoposti al regime particolare di accREDITAMENTO di cui all'art. 70, comma 1, lettere c) e c-bis), i quali non possono presentare una nuova domanda di accREDITAMENTO prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accREDITATI.»

Art. 16.

Requisiti e obblighi del soggetto ospitante.
Modifiche all'art. 86-ter del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 86-ter del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole «non aver effettuato licenziamenti» sono inserite le seguenti: «, nella medesima unità operativa in cui si attiva il tirocinio,».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 86-ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il soggetto ospitante con sedi in più regioni può avvalersi della facoltà di cui all'art. 2, comma 5-ter del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, indicando tale scelta nella convenzione di cui all'art. 86-octies, comma 1.»

Art. 17.

Obblighi e diritti del tirocinante.
Modifiche all'art. 86-quater del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 3 dell'art. 86-quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«3. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio:

a) per i periodi di astensione obbligatoria per maternità o paternità;

b) per malattia o impedimenti gravi e documentati che abbiano reso impossibile lo svolgimento del tirocinio, se l'assenza è pari o superiore a trenta giorni solari;

c) per i periodi di chiusura della sede operativa dove si svolge il tirocinio e per le eventuali sospensioni programmate all'interno del progetto formativo.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 86-quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata del tirocinio.»

Art. 18.

Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso.
Modifiche all'art. 86-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il terzo periodo del comma 1 dell'art. 86-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: «Qualora la partecipazione sia inferiore al 70 per cento il rimborso forfetario può essere ridotto fino a 300,00 euro mensili.»


Art. 19.

Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto ospitante.
Modifiche all'art. 86-septies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 86-septies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole «previste nel progetto formativo» sono aggiunte le seguenti: «e adeguate a garantirne il raggiungimento degli obiettivi».

2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 86-septies del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunta la seguente:

«d-bis) promuove e supporta lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo anche coordinandosi con gli altri dipendenti del soggetto ospitante.»



Art. 20.

*Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale.
Modifiche all'art. 86-octies del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Alla lettera *c)* del comma 3 dell'art. 86-octies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole «l'orario di svolgimento» sono inserite le seguenti: «giornaliero e settimanale».

Art. 21.

*Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti.
Modifiche all'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «alla singola unità produttiva» sono sostituite dalle seguenti: «all'unità operativa dove è attivato il tirocinio».

2. Al numero 4) della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «associazioni rappresentative delle professioni non organizzate» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali».

3. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole «soggetti ospitanti privati» sono aggiunte le seguenti: «, con arrotondamento all'unità superiore».

4. Al comma 2 dell'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, con arrotondamento all'unità superiore».

5. Il comma 3 dell'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del computo del numero di dipendenti di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) non sono ricompresi i lavoratori apprendisti;

b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati come dipendenti a tempo indeterminato.».

6. Dopo il comma 3 dell'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini del computo del numero massimo di tirocini contemporaneamente attivi, non sono considerati i tirocini promossi nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-bis, comma 5 della l.r. 32/2002 e i tirocini di inclusione sociale.».

Art. 22.

*Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale.
Modifiche all'art. 110 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Le lettere da *d)* a *i)* del comma 1 dell'art. 110 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono abrogate.

2. Il comma 2 dell'art. 110 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

Art. 23.

*Nomina e durata in carica.
Modifiche all'art. 111 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Al comma 3 dell'art. 111 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)* e *i)*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera *c)*».

Art. 24.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le deliberazioni di cui agli articoli 66-ter, comma 5, 66-quinquies, comma 3 e 66-nonies, comma 5 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono adeguate alle modifiche apportate al Titolo VIII, Capo I «Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze» dello stesso d.p.g.r. 47/R/2003.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la deliberazione di cui all'art. 71, comma 2 del d.p.g.r. 47/R/2003 è adeguata alle modifiche apportate al Titolo VIII, Capo II «Accreditamento» dello stesso d.p.g.r. 47/R/2003.

3. Nella deliberazione di cui al comma 2 è definito il termine a decorrere dal quale gli organismi formativi, per presentare la domanda di accreditamento, sono tenuti a possedere il requisito di cui all'art. 71-ter, comma 1, lettera *c-bis)*, del d.p.g.r. 47/R/2003.

4. Ai tirocini attivati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la disciplina di cui al Titolo VIII, Capo III, Sezione I-bis «Tirocini non curricolari» del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificato dal presente regolamento. Ai fini del presente comma, la data di attivazione è quella in cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 17-ter, comma 6 della l.r. 32/2002.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 10 agosto 2020

ROSSI

21R00023



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2020, n. 85/R.

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 83 del 14 agosto 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R (Regolamento di attuazione legge 5 agosto 2009, n. 51, «Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie: procedure e requisiti organizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento» in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 maggio 2020;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2020, n. 1004;

Considerato quanto segue:

1. al fine di tenere conto dell'esperienza maturata negli anni di applicazione del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016, in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, è necessario apportare alcune modifiche al regolamento stesso, anche a seguito di alcune criticità di natura applicativa evidenziate dalle strutture sanitarie e dal gruppo tecnico regionale di verifica;

2. in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 10 settembre 2018, n. 1001, con la quale è stata recepita l'intesa Stato - Regioni sulle scienze omiche si è reso necessario prevedere da parte delle strutture sanitarie, che erogano o intendono erogare prestazioni di genetica medica, la comunicazione delle tipologie di *test* o le eventuali variazioni al fine di consentire l'espressione del parere da parte del tavolo tecnico regionale costituito con la citata delibera;

3. è necessario, a fronte delle modifiche legislative intervenute in ambito nazionale, introdurre all'interno del sistema di autorizzazione e accreditamento toscano gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti;

4. si è proceduto all'abrogazione dell'art. 20, che disciplina l'attività libera degli studi medici ed odontoiatrici che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva, allo scopo di consentire al sistema un maggiore controllo sia da parte regionale che da parte degli ordini professionali a tutela della salute pubblica, sia per mappare l'attività sanitaria esercitata in Toscana;

5. è necessario individuare un unico documento regionale quale il «catalogo regionale», di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 2013, n. 638, come strumento di identificazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali che ha l'ulteriore valenza di creare un linguaggio comune tra gli erogatori pubblici e privati;

6. in coerenza con i principi del miglioramento continuo che richiedono l'individuazione in progresso di obiettivi per conseguire risultati migliori, l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono il settanta per cento, quale punteggio medio, del punteggio attribuito ai requisiti organizzativi di livello aziendale e ai requisiti dei diversi processi assistenziali;

7. si apportano, infine, alcune modifiche ai requisiti di autorizzazione al fine di renderli più attinenti alle peculiarità delle strutture sanitarie;

SI APPROVA


il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016

1. Il punto 10 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R (Regolamento di attuazione legge 5 agosto 2009, n. 51, «Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie: procedure e requisiti organizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento» in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie) è sostituito dal seguente:

«10. in coerenza con i principi del miglioramento continuo che richiedono l'individuazione in progresso di obiettivi per conseguire risultati migliori, l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono il settanta per cento, quale punteggio medio, del punteggio attribuito ai requisiti organizzativi di livello aziendale e ai requisiti dei diversi processi assistenziali; per i processi clinico assistenziali interaziendali, quali ad esempio le reti tempo dipendenti, la valutazione è riferita all'intero percorso.».



Art. 2.

Oggetto. Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016

1. La lettera *j*) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è abrogata.

Art. 3.

Modalità di individuazione dei processi assistenziali. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«3. Le strutture sanitarie definiscono l'elenco delle unità organizzative, di linea e di supporto, che concorrono al processo ed al relativo sottoprocesso e che sono interessate dai requisiti; tutte le unità organizzative partecipano ad almeno un processo o ad un suo sottoprocesso.»

Art. 4.

Requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*). — 1. Le strutture pubbliche e private che erogano le attività sanitarie nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*) della legge regionale n. 51/2009, comprese le sedi di partenza per quelle che erogano assistenza a domicilio del paziente, sono tenute al rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all'allegato A al presente regolamento.»

Art. 5.

Adempimento a carico delle strutture sanitarie private. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«*c*) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non medico, operante nella struttura, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato;»

2. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«*e*) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica della società che comportano un subentro;»

3. Dopo la lettera *i*) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è inserita la seguente:

«*i-bis*) le variazioni per le tipologie di *test* genetici che la struttura intende erogare;»

4. Dopo la lettera *i-bis*) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è aggiunta la seguente:

«*i-ter*) l'orario di apertura della struttura.»

5. Dopo la lettera *b*) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) trasmettere il contratto di lavoro del direttore sanitario.»

Art. 6.

Compiti del direttore sanitario o tecnico. Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è inserito il seguente:

«*1-bis*) Per attività di cui all'art. 11, comma 2 della legge regionale n. 51/2009 si intende l'aver svolto attività formalmente documentata, per almeno cinque anni con diretta attribuzione di responsabilità delle risorse umane e strumentali. Tale attività può concretizzarsi nell'aver svolto attività di direttore sanitario, vice direttore sanitario con delega diretta, anche temporanea, direttore di presidio ospedaliero e direttore di una struttura semplice o complessa con funzioni di gestione e organizzazione tecnico sanitaria.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è inserito il seguente:


«*4-bis*) le strutture sanitarie polispecialistiche qualora sussista un ambulatorio odontoiatrico ove il direttore sanitario non sia dotato dei requisiti richiesti per l'esercizio della attività di odontoiatria devono dotarsi di un direttore sanitario che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; il direttore sanitario svolge la propria funzione in una sola struttura.»

Art. 7.

Impegno orario ed incompatibilità del direttore sanitario o tecnico. Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«*b*) l'impegno orario del direttore sanitario o tecnico presso le strutture sanitarie private ambulatoriali è garantito in base al volume dell'attività svolta e comunque per almeno il trenta per cento delle ore di attività assicurate complessivamente dalla struttura, anche su più sedi, e per almeno il cinquanta per cento per le altre, quali la chirurgia ambulatoriale e l'odontoiatria;»



2. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è inserito il seguente:

«3-bis. Durante l'orario riservato all'attività di direzione sanitaria, il direttore sanitario non può svolgere altra attività professionale all'interno della struttura.».

Art. 8.

Studi professionali e società tra professionisti. Modifiche alla rubrica del capo III del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. La rubrica del capo III del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«Studi professionali medici odontoiatrici e di altre professioni sanitarie e società tra professionisti».

Art. 9.

Ambito di applicazione. Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016

1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli studi dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati per l'esercizio dell'assistenza primaria, eccetto quando siano ricompresi nella fattispecie di cui al comma 1-ter o siano allocati in strutture che richiedono autorizzazione e accreditamento.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è inserito il seguente:

«1-bis) le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli studi medici professionali, agli studi associati di altre professioni sanitarie e alle società tra professionisti.».

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è aggiunto il seguente:

«1-ter) gli studi singoli dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta rispettano quanto disposto dall'accordo collettivo nazionale in relazione ai requisiti minimi; nell'esercizio delle funzioni di controllo il Dipartimento delle cure primarie dell'azienda sanitaria può, laddove ne ravvisi la necessità, avvalersi delle competenze del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all'art. 40-ter della legge regionale n. 51/2009.».

Art. 10.

Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia. Abrogazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. L'art. 13 (Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è abrogato.

Art. 11.

Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia. Abrogazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. L'art. 14 (Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è abrogato.

Art. 12.

Studi odontoiatrici. Abrogazione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016

1. L'art. 15 (Studi odontoiatrici) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è abrogato.

Art. 13.

Studi associati di altre professioni sanitarie e società tra professionisti. Inserimento dell'art. 15-bis nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. Dopo l'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Studi associati di altre professioni sanitarie e società tra professionisti). (Art. 17 della legge regionale n. 51/2009). — 1. Ai fini del presente regolamento sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti che non richiedono, ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della legge regionale n. 51/2009, l'accreditamento istituzionale.

2. Sono, invece, soggetti ad autorizzazione gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti che richiederanno, ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della legge regionale n. 51/2009, l'accreditamento istituzionale.».

Art. 14.

Criteri per la definizione delle procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o minor rischio per l'utente. Modifiche alla rubrica della sezione III del capo III del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. La rubrica della sezione III del capo III del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituita dalla seguente:


«Criteri per la definizione delle procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o minor rischio per l'utente».

Art. 15.

Criteri per la distinzione delle prestazioni invasive o di minore invasività. Sostituzione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Criteri per la distinzione delle prestazioni invasive e di minore invasività). — 1. Sono da conside-



rare a minore invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati:

- a) non apertura delle sierose;
- b) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive tali da prevedere un basso rischio di ricovero ospedaliero;
- c) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni immediate tali da prevedere un basso rischio di ricovero ospedaliero.

2. Sono invasive tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche considerate non a minore invasività.»

Art. 16.

Elenco delle prestazioni di minore invasività. Abrogazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. L'art. 17 (Elenco delle prestazioni di minore invasività) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è abrogato.

Art. 17.

Individuazione e relativa invasività delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali. Inserimento dell'art. 17-bis nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Individuazione e relativa invasività delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali). (Articoli 17 e 19 della legge regionale n. 51/2009). — 1. Le prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali erogate presso le strutture sanitarie, pubbliche e private, gli studi soggetti ad autorizzazione o SCIA sono riconducibili alle seguenti categorie:

a) le prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogabili esclusivamente in strutture sanitarie ospedaliere o territoriali, pubbliche e private, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 51/2009, che sono sottoposte ad autorizzazione all'esercizio in relazione al possesso dei requisiti specifici previsti.

Rientrano in questa tipologia tutte le prestazioni ambulatoriali, ivi comprese quelle indicate con le lettere H, R nel catalogo regionale delle prestazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 2013, n. 638, oltre a tutte le altre tipologie di prestazioni ivi contenute laddove erogate all'interno di una articolazione organizzativa (unità locale) complessa con le caratteristiche di struttura così come definita dalla normativa regionale;

b) le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente sono erogabili anche presso gli studi che sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 17 della legge regionale n. 51/2009.

Rientrano in questa tipologia tutte le prestazioni ambulatoriali escluse quelle indicate con lettera H, R nel catalogo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 638/2013;

c) le prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività che normalmente non comportano rischio per la sicurezza del paziente sono erogabili anche presso gli studi di cui all'art. 19 della legge regionale n. 51/2009 che sono sottoposti a SCIA.

Rientrano in questa tipologia tutte le prestazioni ambulatoriali indicate con la lettera M nel catalogo regionale delle prestazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 638/2013 e nei relativi allegati.»

Art. 18.

Studi professionali soggetti ad autorizzazione. Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. Il comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli studi medici ed odontoiatrici che erogano le prestazioni di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera b), nonché procedure di diagnostica strumentale invasiva non complementare all'attività clinica con refertazione per terzi.»

Art. 19.

Studi professionali soggetti a segnalazione certificata di inizio attività. Sostituzione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Studi professionali soggetti a segnalazione certificata di inizio attività). — 1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività tutti gli studi medici ed odontoiatrici che erogano prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività che normalmente non comportano rischio per la sicurezza del paziente individuate con la lettera M nel catalogo regionale delle prestazioni e nei relativi allegati di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 638/2013.

2. Sono altresì soggetti a segnalazione certificata di inizio attività gli studi medici che erogano anche visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica senza refertazione per terzi.»

Art. 20.

Attività libera. Abrogazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016


1. L'art. 20 (Attività libera) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è abrogato.

Art. 21.

Adempimenti a carico del titolare dello studio professionale. Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. Il comma 3 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«3. Gli studi associati medici, di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti, oltre a quanto previsto



ai commi 1 e 2, comunicano tempestivamente al comune ogni variazione intervenuta nella composizione dell'associazione o della società.».

Art. 22.

Costituzione di nuovi processi assistenziali. Modifiche all'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. Il comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«2. Le strutture sanitarie pubbliche richiedono, altresì, la conferma dell'accreditamento istituzionale nei casi di modifica dei processi.».

Art. 23.

Requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. Il comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«2. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono almeno il settanta per cento, quale punteggio medio, del punteggio attribuito ai requisiti organizzativi di livello aziendale e ai requisiti dei diversi processi assistenziali.».

Art. 24.

Modalità e procedure di rilascio dell'accreditamento istituzionale. Modifiche all'art. 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. Il comma 3 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«3. Le strutture sanitarie di nuova istituzione, all'atto di presentazione della domanda di cui al comma 1, attestano i requisiti organizzativi di livello aziendale mentre i requisiti di processo, comuni e specifici, sono attestati trascorsi almeno sei mesi dall'inizio dell'attività.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è inserito il seguente:

«4-bis. Nei casi di attivazione di nuovi processi la Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dalla presentazione dell'attestazione del mantenimento dei requisiti organizzativi di livello aziendale, a rilasciare un accreditamento che è perfezionato, a pena di decadenza, entro il termine massimo di dodici mesi dall'inizio dell'attività, tramite presentazione dell'attestazione dei requisiti di processo; per l'attivazione delle nuove attività è facoltà della struttura presentare una nuova attestazione dei requisiti di processo nei termini di cui al comma 3 o attestarne l'invarianza. In quest'ultima fattispecie la Giunta regionale procede alla conferma dell'accreditamento istituzionale nelle modalità di cui al comma 2.».

Art. 25.

Criteri di scelta del gruppo tecnico regionale di valutazione. Modifiche all'art. 30 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. Al comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 le parole: «non superiore a venticinque» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinquanta».

Art. 26.

Modalità di funzionamento dei gruppi tecnici regionali. Sostituzione dell'art. 31 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. L'art. 31 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (Modalità di funzionamento dei gruppi tecnici regionali). (Art. 40-ter ed art. 42 della legge regionale n. 51/2009). — 1. I gruppi tecnici regionali effettuano le visite previste dall'art. 40-ter, comma 5 e 42, comma 5 della legge regionale n. 51/2009 e sono organizzati in team in relazione alla tipologia di struttura oggetto di verifica.

2. I coordinatori dei gruppi tecnici regionali provvedono alla costituzione dei team di verifica secondo le disposizioni indicate dal competente settore della Giunta regionale.

3. In caso di assenza del coordinatore superiore a trenta giorni consecutivi, i gruppi tecnici regionali provvedono alla sua temporanea sostituzione.».

Art. 27.

Attestazione dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche. Abrogazione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. L'art. 33 (Attestazione dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è abrogato.

Art. 28.


Attestazione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie private. Abrogazione dell'art. 34 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. L'art. 34 (Attestazione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie private) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è abrogato.

Art. 29.

Validità degli accreditamenti rilasciati. Abrogazione dell'art. 35 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. L'art. 35 (Validità degli accreditamenti rilasciati) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è abrogato.



Art. 30.

Adeguamento ai requisiti. Abrogazione dell'art. 36 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. L'art. 36 (Adeguamento ai requisiti) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è abrogato.

Art. 31.

Adeguamento ai requisiti. Inserimento dell'art. 36-bis nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. Dopo l'art. 36 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (Adeguamento ai requisiti). — 1. Le strutture sanitarie pubbliche e private e gli studi professionali si adeguano a quanto disposto dal presente regolamento entro un anno dell'entrata in vigore del presente articolo dandone comunicazione al comune entro trenta giorni dall'avvenuto adeguamento.

2. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni di genetica medica comunicano al comune, secondo quanto disposto dall'art. 7, le tipologie di *test* genetici effettuati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. Il comune trasmette la comunicazione sulle tipologie di *test* genetici effettuati alla competente struttura della Giunta regionale.»

Art. 32.

Termine per la costituzione del gruppo di verifica. Abrogazione dell'art. 37 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. L'art. 37 (Termine per la costituzione del gruppo di verifica) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è abrogato.

Art. 33.

Termine per la definizione dei requisiti di qualità, i correlati indicatori di valutazione e le modalità di attribuzione dell'accreditamento di eccellenza. Abrogazione dell'art. 38 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. L'art. 38 (Termine per la definizione dei requisiti di qualità, i correlati indicatori di valutazione e le modalità di attribuzione dell'accreditamento di eccellenza) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è abrogato.

Art. 34.

Requisiti per l'autorizzazione delle strutture sanitarie. Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 35.

Requisiti bivalenti. Sostituzione dell'allegato B del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 36.

Studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività. Sostituzione dell'allegato C del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016.

1. L'allegato C del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79/R/2016 è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 11 agosto 2020

ROSSI

(*Omissis*).

21R00024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2020, n. 86/R.

Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 83 del 14 agosto 2020*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) e in particolare l'articolo 11;

Visto il D.P.G.R. 3 marzo 2010 n. 29/R (Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 «Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato»);



Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 18 giugno 2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2020, n. 1005;

Considerato quanto segue:

1. il 3 marzo 2010 è stato approvato il D.P.G.R. 29/R, attuativo dell'art. 11 della l.r. 82/2009, che ha disciplinato, per le strutture e per i servizi del sistema integrato, i requisiti generali e specifici per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti nonché le modalità attuative dei processi informativi;

2. la l.r. 82/2009 è stata modificata prevedendo:

a) la distinzione tra Giunta (competente per l'accreditamento delle strutture) e comuni (competenti per l'accreditamento dei servizi);

b) una nuova disciplina dei controlli e del regime transitorio, per renderli coerenti con la ripartizione di funzioni tra Giunta e comune e con l'introduzione della durata di cinque anni per l'accreditamento delle strutture;

c) è stato introdotto il Gruppo tecnico regionale di valutazione a supporto delle nuove funzioni regionali di controllo in materia di accreditamento delle strutture;

3. il nuovo articolo 11 della l.r. 82/2009 prevede che debbano essere disciplinati con successivo regolamento:

a) i requisiti generali per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio;

b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto;

c) il numero dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, le modalità di scelta, e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del gruppo stesso;

d) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'attività di controllo;

e) le modalità attuative dei processi informativi, ivi comprese le modalità di trasmissione degli elenchi;

4. è stato completamente ridisegnato il sistema dei requisiti, permanendo nel regolamento soltanto i requisiti generali contenuti negli allegati A e B al presente regolamento, rispettivamente per le strutture e per i servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni, rinviando alla deliberazione di cui all'art. 3, comma 5 della l.r. 82/2009 l'individuazione dei nuovi requisiti specifici e dei nuovi indicatori;

5. i titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati sono gestiti dagli enti competenti per specifiche prestazioni erogate dai soggetti accreditati e inseriti negli appositi elenchi, sulla base del percorso assistenziale personalizzato e nel rispetto della disciplina dell'ISEE per consentire una migliore fruibilità delle prestazioni offerte dal sistema integrato;

6. la Giunta regionale si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione, i cui membri sono individuati mediante procedura pubblica di selezione, per effettuare i controlli sulle strutture accreditate e per verificare il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori;

7. l'attività di controllo da parte del Gruppo di valutazione si svolge mediante sopralluoghi ed avviene:

a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;

b) sulle strutture individuate con metodo a campione, in caso di rinnovo;

8. la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità tecniche di aggiornamento continuo e pubblicazione delle informazioni afferenti gli elenchi degli accreditati nonché le modalità di attuazione dei relativi processi informativi;

9. si rende, quindi, necessario procedere all'abrogazione del regolamento, approvato con D.P.G.R. 29/R/2010 ed alla contestuale approvazione di un nuovo regolamento postponendo la sua entrata in vigore alla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, della l.r. 82/2009, per evitare che vi sia soluzione di continuità tra un regime e l'altro e completare l'attuazione delle nuove procedure con l'individuazione dei requisiti specifici e degli indicatori.

Si approva il presente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto(Articolo 11, l.r. n. 82/2009)

1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Art. 2.

Requisiti generali per l'accreditamento (Articolo 11, comma 1, lettera a), l.r. n. 82/2009)

1. Le strutture pubbliche e private, autorizzate al funzionamento, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per essere accreditate, devono possedere i requisiti generali indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento.

2. I soggetti pubblici e privati che erogano servizi di assistenza domiciliare, compresi gli enti e gli organismi a carattere non lucrativo, per essere accreditati, devono possedere i requisiti generali indicati, per ciascuna tipologia di erogatore e di servizio, nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 3.

Titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati (Articolo 11, comma 1, lettera b), l.r. n. 82/2009)

1. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati, costituiscono il controvalore di una somma utilizzabile per l'acquisto di specifiche prestazioni erogate da soggetti accreditati e inseriti negli elenchi di cui agli articoli 4, comma 6, e 7, comma 4, della l.r. n. 82/2009.



2. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati sono concessi dalle società della salute o, ove non costituite, dai soggetti individuati nell'ambito della convenzione socio-sanitaria di cui art. 70-*bis* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), su richiesta degli interessati, sulla base del percorso assistenziale personalizzato, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 411/2005 e dell'art. 12 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), nonché in coerenza con l'art. 14 della l.r. 66/2008 e nel rispetto della disciplina sull'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

3. I titoli per l'acquisto sono vincolati alle prestazioni previste nel progetto individuale di intervento e non sono cedibili a terzi.

4. I beneficiari dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati utilizzano i titoli presso il fornitore prescelto, il quale richiede all'ente concedente il corrispettivo del valore del relativo titolo di acquisto.

Capo II

GRUPPO TECNICO REGIONALE DI VALUTAZIONE

Art. 4.

Elenco regionale dei valutatori (Art. 3-ter ed art. 11, comma 1, lettera c), l.r. n. 82/2009)

1. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei valutatori del sistema sociale integrato, per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui agli articoli 6 e 13 della l.r. 82/2009.

2. Le modalità di accesso all'elenco sono definite dall'art. 5.

3. L'elenco è aggiornato con periodicità quinquennale.

Art. 5.

Modalità di scelta dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione (Art. 3-ter ed articolo 11, comma 1, lettera c), l.r. n. 82/2009)

1. Con decreto del dirigente regionale competente per materia è indetto un avviso di selezione pubblica per l'insediamento degli idonei nell'elenco di cui all'art. 4 e per l'individuazione dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, di seguito denominato Gruppo di valutazione.

2. Possono presentare domanda per la selezione di cui al comma 1:

a) i cittadini italiani;

b) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

c) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria.

3. A coloro che presentano domanda è inoltre richiesto:

a) assenza di condanne penali passate in giudicato o di procedimenti penali in corso, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

b) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo nonché dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) età non superiore a settanta anni;

d) laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento; il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono soggetti a valutazione i seguenti requisiti:

a) possesso di certificazione di valutatore di qualità dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, rilasciata da organismi di certificazione riconosciuti a livello nazionale o internazionale;

b) iscrizione nell'elenco regionale dei valutatori di cui all'art. 41 della legge regionale n. 51 del 5 agosto 2009 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

c) master universitari di I e II livello o corsi avanzati su tematiche attinenti la gestione della qualità e la valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati;

d) titolo di dottorato su tematiche di gestione della qualità e di valutazione del sistema di interventi nei servizi sociali integrati;

e) pubblicazioni scientifiche su tematiche di gestione della qualità e di valutazione del sistema di interventi nei servizi sociali integrati;

f) esperienza di valutazione nel settore della qualità del sistema di interventi nei servizi sociali integrati.

5. I requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda per la selezione.

6. La formazione della graduatoria è subordinata:

a) alla valutazione dei requisiti di cui al comma 4;

b) agli esiti del colloquio attitudinale.

7. La valutazione dei requisiti ed il colloquio attitudinale sono svolti da una Commissione esaminatrice composta da cinque membri della sezione per l'accREDITAMENTO sociale integrato della Commissione regionale per la qualità e la sicurezza di cui all'art. 40 della l.r. 51/2009, fra i quali è compreso il dirigente regionale competente per materia, che la presiede.

8. La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri per l'attribuzione del punteggio ai requisiti di cui al comma 4, nel rispetto dei seguenti limiti massimi:

a) lettere da a) a d): massimo venti punti;

b) lettere e) ed f): massimo trenta punti.



9. Sono ammessi al colloquio attitudinale i candidati che hanno ottenuto almeno trenta punti nella valutazione dei requisiti.

10. La Commissione esaminatrice decide le modalità di svolgimento del colloquio attitudinale e l'attribuzione del punteggio fino a un massimo di cinquanta punti, in relazione alle competenze nel settore della qualità e della valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati nonché delle capacità relazionali.

Art. 6.

Costituzione del Gruppo di valutazione (Art. 3-ter ed art. 11, comma 1, lettera c), l.r. n. 82/2009)

1. Con decreto del dirigente della competente struttura regionale è approvata la graduatoria derivante dalla selezione pubblica di cui all'art. 5, finalizzata all'inserimento degli idonei nell'elenco regionale di cui all'articolo 4.

2. Il Gruppo di valutazione è costituito da un coordinatore e da venticinque valutatori individuati dal direttore della direzione regionale competente per materia, attingendo dall'elenco regionale, procedendo nell'ordine stabilito dalla graduatoria di cui al comma 1.

3. In caso di necessità di integrazione del Gruppo di valutazione a seguito di sostituzione, per qualunque motivo, di suoi componenti, il direttore della direzione regionale competente per materia provvede tempestivamente secondo le modalità di cui al comma 2.

4. Alla scadenza del termine previsto dall'art. 4, comma 3, ai fini della ricostituzione del Gruppo di valutazione, non possono essere riconfermati più dell'80 per cento dei componenti del precedente Gruppo di valutazione.

I componenti possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Se la sostituzione di cui al comma 3 è effettuata dopo trenta mesi dal rinnovo del Gruppo, la stessa rientra nel calcolo della percentuale di rinnovo e non costituisce primo mandato ai fini della eventuale successiva conferma. I componenti da sostituire ai sensi del comma 3 sono individuati tenuto conto della loro posizione in graduatoria. In ogni caso i componenti che abbiano svolto due mandati consecutivi sono sempre sostituiti.

5. Nel caso in cui i componenti del Gruppo di valutazione compiano settanta anni di età nel corso del loro mandato, essi decadono comunque al termine del medesimo mandato.

6. I componenti del Gruppo di valutazione sono obbligati a dichiarare la loro incompatibilità e pertanto sono tenuti ad astenersi dai sopralluoghi e di conseguenza ad essere sostituiti qualora:

a) siano titolari di rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, con le strutture oggetto della verifica;

b) abbiano svolto attività di consulenza nei confronti delle strutture oggetto di verifica.

7. L'eventuale mancata dichiarazione di cui al comma 6 costituisce motivo di esclusione dal Gruppo di valutazione da adottarsi con provvedimento del direttore della direzione regionale competente per materia.

8. Il Gruppo di valutazione predispose un regolamento interno per il proprio funzionamento sulla base di uno schema tipo approvato con atto del dirigente competente.

Art. 7.

Controllo sul possesso dei requisiti (Art. 6 e articolo 11, comma 1, lettere c) e d) l.r. n. 82/2009)

1. La giunta regionale, avvalendosi del Gruppo di valutazione, effettua i controlli previsti dall'art. 6 della l.r. 82/2009.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis, della l.r. 82/2009, il controllo è effettuato:

a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;
b) sulle strutture individuate con metodo a campione, in caso di rinnovo.

3. Il campione di cui al comma 2, lettera b) si ottiene applicando al totale delle strutture da controllare, per ciascuna area vasta e per ciascuna tipologia di struttura, la percentuale del 20 per cento.

4. Il Gruppo di valutazione per i controlli di cui al comma 1 è organizzato in sottogruppi, costituiti da tre componenti.

5. La Commissione regionale per la qualità e la sicurezza, di cui all'art. 40 della l.r. 51/2009, definisce gli indirizzi per la costituzione dei sottogruppi, incaricati di eseguire i controlli, in coerenza con la tipologia di struttura da sottoporre a controllo.

6. Il coordinatore del Gruppo di valutazione provvede a formare i sottogruppi sulla base degli indirizzi definiti dalla Commissione regionale per la qualità e la sicurezza e per ciascun sottogruppo individua un responsabile dello specifico sopralluogo.

7. In caso di assenza del coordinatore superiore a trenta giorni consecutivi, il Gruppo di valutazione provvede alla sua temporanea sostituzione.

Art. 8.

Controllo sul mantenimento dei requisiti e sulla conformità agli indicatori (Art. 6, comma 1-ter, articolo 11, comma 1, lettera d) ed art. 13, comma 5, lettera a) l.r. n. 82/2009)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1-ter, della l.r. 82/2009, entro un anno dalla trasmissione della documentazione inerente la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti da parte delle strutture accreditate, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo di valutazione, verifica il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori nelle strutture individuate con metodo a campione.


2. Il campione di cui al comma 1 si ottiene applicando al totale delle strutture da controllare, per ciascuna area vasta e per ciascuna tipologia di struttura, le seguenti percentuali:

a) il primo anno, il 25 per cento della quota iniziale di strutture;

b) il secondo anno, il 33,35 per cento del numero residuale di strutture non controllate il primo anno;

c) il terzo anno, il 50 per cento del numero residuale di strutture non controllate il secondo anno;

d) il quarto anno, il 100 per cento del numero residuale di strutture non controllate il terzo anno.



3. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera *a*) della l.r. 82/2009, in prima applicazione, entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 4 del citato art. 13, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture già accreditate, individuate con metodo a campione.

4. Il campione di cui al comma 3 si ottiene applicando al totale delle strutture da controllare, per ciascuna area vasta e per ciascuna tipologia di struttura, le seguenti percentuali:

a) il primo anno, il 25 per cento della quota iniziale di strutture;

b) il secondo anno, il 33,35 per cento del numero residuale di strutture non controllate il primo anno;

c) il terzo anno, il 50 per cento del numero residuale di strutture non controllate il secondo anno;

d) il quarto anno, il 100 per cento del numero residuale di strutture non controllate il terzo anno.

Capo III

PROCESSI INFORMATIVI E DIFFUSIONE DATI

Art. 9.

Processi informativi (Articoli 10, comma 1 e 11, comma 1, lettera e), l.r. n. 82/2009)

1. I comuni entro due anni dall'approvazione del regolamento trasmettono alla Regione gli elenchi di cui all'art. 7 della l.r. n. 82/2009, aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità tecniche di aggiornamento continuo e pubblicazione delle informazioni afferenti gli elenchi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 82/2009, in coerenza con l'art. 3, comma 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) nonché con quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. La giunta regionale, al fine di valutare l'attuazione del sistema dell'accreditamento sociale integrato, può individuare con propria deliberazione le ulteriori informazioni che i comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione nonché le modalità attuative dei relativi processi informativi, in coerenza con quanto previsto dall'art. 41 della l.r. n. 41/2005.

Art. 10.

Diffusione dati delle strutture, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (Articolo 10, comma 2, l.r. n. 82/2009)

1. I dati e le informazioni delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi derivanti dalle procedure per il rilascio dell'accreditamento possono essere diffusi, anche singolarmente, dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza e alle istituzioni interessate lo stato del sistema dei servizi e l'attuazione del processo di accreditamento.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Abrogazione del D.P.G.R. 3 marzo 2010 n. 29/R

1. Il D.P.G.R. 3 marzo 2010 n. 29/R (Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 «Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato») è abrogato a far data dall'approvazione della deliberazione di cui all'art. 3, comma 5, della l.r. 82/2009.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 11 agosto 2020

ROSSI

(Omissis).

21R00025

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-011) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 3 1 3 *

€ 3,00

